

Separazione e Divorzi in Comune

NUMERO SCHEDA	SCI.09.01
TITOLO SCHEDA	Separazione e Divorzi in Comune
NUMERO REVISIONE	03
DATA REVISIONE	28 maggio 2024
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	Dall'11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi. I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono: • avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte; • rivolgersi all'ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'AVVOCATO Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l'accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo 12 mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo 6 mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge 898/1970. La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o

autorizzazione da parte del P.M, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.

L'accordo da inoltrare al Comune può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le **parti** siano **d'accordo** e che **non ci siano**:

- **figli minori**
- **figli maggiorenni** incapaci o portatori di **handicap** grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- **figli maggiorenni economicamente non autosufficienti**
- accordi di **trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo 12 mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo 6 mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge 898/1970.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.

Se non c'è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

I coniugi possono rivolgersi personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

- residenza di uno di loro,
- celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa,
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero.

E' necessario:

- presentare istanza per separazione/divorzio con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione debitamente compilata
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento, che verrà concordato con l'Ufficio di back office di stato civile, con documento d'identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

L'accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno

	ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell'accordo.
REQUISITI	Per l'istanza di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile: ☐ Essere residenti a Rho ☐ Oppure avere celebrato il matrimonio nel Comune di Rho ☐ Oppure avere trascritto il matrimonio nel Comune di Rho (se celebrato all'estero) Occorre che le parti siano d'accordo e che non ci siano: • figli minori • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992; • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti • accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	☐ istanza congiunta di separazione o scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione
COSTO	Diritto fisso pari a € 16,00
NORMATIVA	Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970) Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) Legge n. 55/2015
TEMPISTICA	A seguito di presentazione dell'istanza, l'ufficio di stato civile di back office concorda con i coniugi l'appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio, nonché un altro appuntamento, trascorsi almeno 30 giorni, per la riconvocazione dei coniugi per la conferma dell'accordo
UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	Area 1 Affari generali, Personale, e Organizzazione - Sportello del Cittadino e back office Stato Civile
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizi Demografici Patrizia Caliano

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE	stato.civile@comune.rho.mi.it ; pec.demografici.comunerho@legalmail.it
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA	Direttore Area Affari generali, Personale, e Organizzazione - Emanuela Marcoccia
PER INFORMAZIONI	Quic - Sportello del Cittadino
INDIRIZZO	Via De Amicis, 1 ☎ 02.93.33.2.700
MAIL	quic@comune.rho.mi.it
ORARIO	lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30